|  |  |
| --- | --- |
| StemmaBN | **COMUNE DI STRANGOLAGALLI****Via Municipio 5 PROVINCIA DI FROSINONE CAP 03020****P.IVA 00273850602 Tel. e Fax (0775) 978204-978447-978738*****Ufficio Del Sindaco***  |

**REGOLAMENTO PER L’USO DI STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

ART. 1

Il presente regolamento si riferisce alle seguenti strutture di proprietà comunale:

a. Tendostruttura comunale con annessi impianti sportivi;

b. Palestra comunale;

c. Edificio sito in Via Campo Isabella, “Centro Sociale”;

d. Edificio “ex sede Asilo Castelnuovo”;

e. Sala Polivalente “Borgo Garibaldi”;

f. Locali del Parcheggio Multipiano di Via Roma;

Per le strutture , già affidata in gestione eventuali richieste per ulteriore utilizzo compatibile con la gestione in essere vanno, comunque, presentate al Comune. Il Comune potrà concedere l’utilizzo sentita l’Associazione che gestisce la struttura e compatibilmente con la gestione in essere.

ART. 2

Le strutture indicate nel precedente articolo potranno essere cedute in uso od in gestione a Società, Gruppi , Associazioni, Enti sportivi, partiti politici, etc.

L’uso di tali strutture può essere accordato a privati quando l’Ente proprietario ravvisi

l’importanza dell’iniziativa proposta e non riscontri interferenze negative con altre

iniziative o manifestazioni in atto nel territorio comunale.

ART. 3

Per l’uso delle strutture di cui all’articolo 1 vengono applicate le tariffe che, annualmente,

stabilirà la Giunta Comunale.

Le strutture possono, comunque, essere concesse in uso gratuitamente per manifestazioni

di beneficenza o per manifestazioni ritenute di interesse comunale, od alle quali il Comune

conceda il Patrocinio, previa Deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 4

L’uso e la gestione delle strutture saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra il

Comune di Strangolagalli e le Società, Gruppi, Associazioni, Enti o privati che ne facciano

richiesta per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione.

La convenzione deve fare riferimento all’obbligo dell’osservanza delle norme generali del

presente regolamento e deve contenere le norme particolari proprie riferite alla gestione o

all’uso.

Le domande di concessione in uso degli impianti, sottoscritte dal richiedente, devono

essere inoltrate al Sindaco almeno 30gg. prima della data di inizio della concessione

richiesta. Ordinariamente per le concessioni in uso superiori a 30 giorni si procederà a seguito di avviso pubblico ove verranno indicate le condizioni previste.

.

ART.5

Le richieste di utilizzo temporaneo verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale.

Le richieste da soggetti pubblici e dalla Associazioni operanti sul territorio comunale

avranno la priorità rispetto a quelle provenienti da soggetti privati. In ogni caso le

manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune avranno comunque la precedenza su tutte le altre.

La concessione in gestione delle suddette strutture è disposta con atto del responsabile del servizio, nel quale verranno stabilite le modalità della concessione stessa, la sua durata e tutto quanto necessario a regolare i rapporti tra le parti.

La concessione in uso viene disposta dall’Ufficio competente previa firma della

convenzione e versamento delle cauzioni e delle somme previste dall’ART. 9 del presente

regolamento.

ART. 6

Il Comune proprietario si riserva il diritto d’uso delle strutture o di parte di esse, in

qualunque momento dovesse verificarsene la necessità in dipendenza di programmi

propri o di richieste pervenute da altri Enti od Associazioni che l’Amministrazione

ritenga utili ed importanti.

Esso ha la facoltà di interrompere anche eventuali concessioni già perfezionate.

In questo ultimo caso il titolare della concessione revocata, che dovrà essere comunque

avvertito con un preavviso di giorni 30 , avrà diritto al rimborso delle somme

versate al Comune per il periodo in cui la struttura concessa non potrà essere utilizzata.

Lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per danni reali o presunti derivanti da tale

fatto.

ART. 7

E’ fatto obbligo a chiunque di usare strutture ed attrezzature presenti con tutte le cautele e

la diligenza necessaria onde evitare danni di qualsiasi genere.

Gli utilizzatori o gestori saranno ritenuti responsabili per i danneggiamenti, rotture e

guasti causati durante l’uso saranno tenuti a risarcire all’Amministrazione Comunale le

spese necessarie al ripristino delle attrezzature entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento

della relativa nota di addebito, pena l’esecuzione coatta ai sensi di legge.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di allontanare, anche definitivamente

dalle strutture, quelle persone, Società, Enti o Associazioni che si rendano ripetutamente

colpevoli di danneggiamenti volontari, rotture, guasti agli impianti o alle attrezzature o

che svolgono attività ritenute pericolose.

Analogo provvedimento può essere preso anche nei confronti di coloro che svolgono

attività diversa da quella dichiarata.

I concessionari rimangono comunque responsabili in relazione a furti o danneggiamenti

che potessero verificarsi nei confronti dei beni depositati all’interno della struttura di

danni che per responsabilità civile o infortunio dovessero verificarsi a persone o cose

durante lo svolgimento di qualsiasi attività o per l’inosservanza di norme di legge o

regolamenti connesse con l’attività svolta nel periodo della concessione.

Pertanto, in manifestazioni non patrocinate od organizzate dal Comune direttamente, non

potrà farsi riferimento alcuno ad Assicurazioni per RCT stipulate dall’Ente.

In modo particolare il concessionario dovrà attenersi alle norme stabilite dalla CPV sui

pubblici spettacoli o dalle relazioni di tecnici abilitati, per quanto attiene l’uso e la

capienza degli impianti, agli allacci elettrici, gli scarichi a terra, le norme antincendio, etc.

ed alle norme igienico sanitarie vigenti in occasione di somministrazione di alimenti e

bevande, secondo le modalità previste nel nulla osta rilasciato dalla ASL.

ART. 8

Sono a carico dei concessionari gli obblighi di legge relativi alle eventuali autorizzazioni

previste dalle norme in vigore in relazione al tipo di manifestazione svolta.

ART. 9

Ai fini del calcolo della tariffa di concessione sarà tenuto in considerazione il tempo

effettivo in cui l’impianto rimane a disposizione del concessionario intendendosi per

orario l’inizio, l’ora in cui viene consegnata la chiave e per orario di riconsegna quello di

restituzione della chiave stessa.

La constatazione dell’effettivo tempo di concessione nonché della perfetta conservazione

degli oggetti della concessione, viene fatta dall’incaricato comunale che provvederà alla

redazione di apposito verbale firmato anche dal concessionario.

Le strutture dovranno essere in qualsiasi caso riconsegnate pulite e sgombre da qualsiasi

suppellettile servita per le manifestazioni, salvo diversa previsione in sede di convenzione.

Le convenzioni potranno prevedere il rimborso delle eventuali spese per la pulizia dei

locali a fine manifestazione ove non se ne faccia carico il concessionario.

ART. 10

Gli utenti che non osservano integralmente o parzialmente le norme del presente

regolamento decadono immediatamente dal diritto all’uso delle strutture a loro concessi.

La trasgressione sarà contestata con lettera raccomandata al legale rappresentante

dell’affidatario da parte dell’Ufficio competente.

L’Ufficio competente, sentita la Giunta Municipale, è competente a decidere in merito alle

controversie insorgenti, salvo che l’infrazione o inosservanza costituisca illecito di

competenza dell’autorità giudiziaria.

La controparte, su richiesta, ha diritto all’audizione.

ART. 11

Il pagamento del corrispettivo, ex articolo 3, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla convenzione per le concessione in gestione, con le modalità di cui all’ART. 9, per manifestazioni di breve durata.

L’Ufficio competente provvederà al relativo calcolo e conteggi in base al quale l’utente

dovrà provvedere al versamento della somma nella cassa comunale.